



Articolo pubblicato su “*La Voce del Foro. Rivista dell’Ordine degli Avvocati di Benevento*”, numero 3/2009, pagine 89-99. ([www.ordineavvocati.bn.it](http://www.ordineavvocati.bn.it)).

## PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE:

### IL POSTINO BUSSA SEMPRE ... DUE VOLTE .

UGO CAMPESE



La novità più rilevante introdotta dalla Legge 18 giugno 2009, numero 69<sup>1</sup> è sicuramente quella riguardante la *nascita* del “*procedimento sommario di cognizione*”, il cui *battesimo* si è celebrato il 4 luglio 2009<sup>2</sup> (il famoso *Independece Day*).

A distanza di poco più di tre anni il Legislatore italiano è stato costretto nuovamente ad intervenire nel tentativo di imprimere ulteriore *accelerazione* al processo civile di cognizione<sup>3</sup>, consapevole della scarsa “*competitività*” dello stesso, a dispetto dell’aggettivo *abusato* nella intestazione dei relativi provvedimenti legislativi.

Questa volta, però, si tratta di *un’azione ad ampio spettro* che incide profondamente su aspetti rilevanti del processo, per la verità in modo non sempre convincente, ma che soprattutto finisce, ancora una volta, per addossare la *croce* sugli Avvocati.



<sup>1</sup> Denominata “*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile*”.

<sup>2</sup> Data di entrata in vigore della maggior parte delle disposizioni contenute nella Legge numero 69/2009, tra cui i nuovi articoli 702 *bis*, 702 *ter* e 702 *quater* c.p.c..

<sup>3</sup> L’ultimo intervento riguardava il Decreto Legge 14 marzo 2005, numero 35 (c.d. “*Decreto sulla competitività*”) convertito nella Legge 14 maggio 2005, numero 90.

Il nuovo istituto del *procedimento sommario di cognizione* è una specie di *Araba Fenice*.

Infatti, da un lato, il Legislatore del 2009, *con scienza e coscienza*, uccide (anche) il *procedimento sommario di cognizione societario*, dall'altro, dona la vita ad una nuova *creatura*: appunto, il *procedimento sommario di cognizione*.

Insomma, il procedimento sommario di cognizione *nasce dalle ceneri* del procedimento sommario di cognizione societario.

L'*anima* di quest'ultimo trasmigra nella nuova creatura, si spera con maggiore fortuna.

Infatti, all'*infanticidio* del processo societario<sup>4</sup>, durato poco più di un lustro, hanno contribuito non solo una nuova visione del processo, teso alla semplificazione ed a porre fine al miracolo della moltiplicazione dei .. riti<sup>5</sup>, bensì la sua cerveloticità, lo sfavore con cui è stato accolto dalla classe forense e da quella giudiziaria, nonché i continui interventi della Consulta.

Una *idea di processo* macchinosa ed avulsa dalla realtà in una materia, quale quella societaria, connotata già da una intrinseca complessità.

Si è voluto, però, salvare l'*idea* dell'applicazione, in un determinato contesto, di un processo sommario teso alla massima accelerazione della decisione laddove non vi sia necessità di una istruttoria piena.

---

<sup>4</sup> Vengono abrogati gli articoli da 1 a 33, 41, comma 1, e 42, del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, numero 5. Restano in vita solo le norme che riguardano l'arbitrato e la conciliazione societaria.

<sup>5</sup> Arrivati a ben 27 prima della riforma (fonte Ministero di Giustizia), oltre a quelli ordinari di cognizione applicabili tempo per tempo a seconda delle miniriforme varate dal 1990 in poi.

Nel libro IV, denominato “*Dei procedimenti speciali*”, dopo il Capo III del Titolo I, è stato inserito il **Capo III bis** denominato “*Del procedimento sommario di cognizione*” composto dagli articoli **702 bis**, **702 ter** e **702 quater**.

Tralascio ogni commento in ordine alla collocazione sistematica di detto Capo III nell’ambito del Codice di Rito<sup>6</sup> e passo velocemente a tracciare le coordinate essenziali del *neonato* procedimento per potermi soffermare sulle luci ed ombre dello stesso, specie in ordine alle possibili oscillazioni applicative da parte della magistratura civile.

L’**articolo 702 bis**<sup>7</sup> statuisce che nelle cause in cui il Tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda introduttiva del giudizio può essere proposta con ricorso avente tutti i requisiti richiesti per l’atto di citazione, tranne ovviamente *la vocatio in ius*.

Da tanto discende che **il processo sommario di cognizione è applicabile soltanto ai giudizi in cui il Tribunale giudica in composizione monocratica**<sup>8</sup>.

**Sono esclusi, pertanto, dal suo ambito di applicazione tutti i giudizi in cui il Tribunale giudica in composizione collegiale**<sup>9</sup>.

---

<sup>6</sup> Collocazione che desta qualche perplessità tra gli studiosi della materia.

<sup>7</sup> Denominato “*Forma della domanda. Costituzione delle parti*”.

<sup>8</sup> L’OLIVIERI ritiene che tra le cause suscettibili di trattazione col rito sommario rientrino “*anche le opposizioni di cui agli articoli 615, 619 (quando a trattazione monocratica) e 617 c.p.c.*” nonché anche “*per il giudizio di merito (ovviamente se a trattazione monocratica) collegato ad un provvedimento cautelare, anticipatorio o conservativo; in questa ipotesi, la fase a cognizione piena sarà relegata all’eventuale giudizio di appello*”. GIUSEPPE OLIVIERI, “*Il procedimento sommario di cognizione (primissime brevi note)*”, pagina 2, in Judicium.it.

<sup>9</sup> Specificati dall’articolo 50 *bis* c.p.c.. Cause in cui è obbligatorio l’intervento del pubblico ministero; cause di opposizione, impugnazione, revocazione e conseguenti alle dichiarazioni tardive di credito e relative alla liquidazione coatta amministrativa; cause devolute alle sezioni specializzate; cause di omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo; cause di impugnazioni di delibere di assemblea e di consiglio di amministrazione nonché di responsabilità degli organi di amministrazione e di controllo; cause di impugnazione di testamenti e di riduzione per lesione di legittima; cause di risarcimento danni e di responsabilità dei magistrati; cause di cui all’articolo 140 *bis* del codice di consumo.

Altro dato importante che salta immediatamente all'occhio è la **facoltatività del procedimento sommario di cognizione** (**“la domanda può essere proposta con ricorso”**) e **la forma dell'atto, il ricorso**, più adatto alla specialità del rito.

Il **ricorso** è modellato sulla falsariga della citazione e differisce da quello da quello *ex* articolo 414 c.p.c., perché in esso è contenuto l'avvertimento di cui al numero 7 dell'articolo 163 c.p.c., coordinato con il diverso termine di costituzione per il convenuto<sup>10</sup> e con le norme relative al procedimento<sup>11</sup>.

Il convenuto dovrà costituirsi non con memoria difensiva, come sembrerebbe lasciare intuire la specialità del procedimento, ma con **comparsa di costituzione**, come espressamente richiesto dal terzo comma dell'articolo 702 *bis*.

In detto atto deve proporre tutte le difese, indicare i mezzi di prova ed i documenti prodotti, formulare le conclusioni, proporre eventuali domande riconvenzionali ed eccezioni, processuali e di merito, non rilevabili di ufficio, chiamare terzi in garanzia<sup>12</sup> con richiesta di spostamento dell'udienza fissata dal Giudice.

L'**articolo 702 *ter***<sup>13</sup> definisce *a contrario* l'ulteriore requisito necessario per l'applicazione del procedimento, cioè la **sommarietà dell'istruttoria**.

Infatti al terzo comma statuisce che ***“Se ritiene che le difese delle parti richiedono un'istruzione non sommaria, il giudice, con***

---

<sup>10</sup> Non oltre dieci giorni prima dell'udienza.

<sup>11</sup> La tardiva costituzione comporterà le decadenze di cui all'articolo 702 *bis*, terzo e quarto comma, c.p.c..

<sup>12</sup> ***“Vi è solo da segnalare che l'ultimo comma dell'art. 702-bis si riferisce alla “chiamata in garanzia”, ma pare ragionevole ritenere che il legislatore abbia inteso con tale espressione richiamare l'intero art. 106 c.p.c., non essendovi ragione per escludere la chiamata in comunanza di causa”***. Così FRANCESCO P. LUISO, ***“Il procedimento sommario di cognizione”***, pagina 2, in *Judicium.it*.

<sup>13</sup> Denominato ***“Procedimento”***.

*ordinanza non impugnabile, fissa l'udienza di cui all'articolo 183. In tal caso si applicano le disposizioni del libro II.*”.

**Pertanto, mentre l'avvio del procedimento sommario di cognizione è rimesso esclusivamente alla volontà dell'attore, ed alla scelta operata dal suo difensore, la sua concreta applicabilità è rimessa all'esclusiva valutazione del Giudice adito.**

E' su questo specifico aspetto che credo si avranno, specialmente nelle prime applicazioni, divergenze di vedute fra Avvocati e Magistrati e, al loro interno, oscillazioni fra gli stessi Magistrati.

Tanto perché diventa difficile definire, con sufficiente stabilità, cosa si intenda per **istruzione sommaria**. Ciò a maggior ragione laddove si consideri che **essa non può identificarsi con la sommaria istruzione dei procedimenti cautelari uniformi** poiché in questi la sommarietà dell'istruzione è l'unica *opzione* possibile e può essere addirittura più ampia di quella riguardante l'istituto in esame; mentre nel procedimento *de quo* la sommarietà dell'istruzione ne costituisce la caratteristica applicativa in alternativa al processo ordinario di cognizione.

Scartata la suddetta *chiave di lettura*, per la sua intrinseca inidoneità, si può tentare di restringere l'area di incertezza eliminando, da un lato, ciò che sicuramente è al di fuori della istruttoria sommaria ed inglobando, dall'altro, ciò che sicuramente ne è ricompresa.

**Sicuramente è al di fuori dell'istruzione sommaria l'istruzione piena**, caratterizzata dall'utilizzo di un ampio spettro dei mezzi di prova necessari per la decisione del giudizio<sup>14</sup> con conseguente necessità di lungo arco temporale per l'assunzione degli stessi.

**Sicuramente rientra nell'istruzione sommaria l'esclusiva produzione documentale** non necessitante di altri mezzi istruttori di supporto o di verifica tecnica.

---

<sup>14</sup> Interrogatorio formale, prova testimoniale, ordine di esibizione, consulenza tecnica d'ufficio.

Fra questi due estremi si colloca la *zona grigia*, quella cioè dove la valutazione del difensore della parte e quella del giudice può differire e determinare la sorte del procedimento.

Per dare concretezza alla questione, e liberarsi di una visione avulsa dalla realtà, credo che **un dato imprescindibile consista**, oltre che nella verifica dei mezzi istruttori articolati e necessari, **nella valutazione del tempo medio occorrente per la definizione in primo grado del processo ordinario di cognizione in uno specifico contesto geografico.**

Ad esempio, per attenerci al nostro Foro, sia l'Avvocato che il Giudice dovranno valutare l'effettiva possibilità di richiesta e di applicazione del procedimento sommario di cognizione tenendo presente non solo la quantità e qualità dei mezzi istruttori articolati ed occorrenti per risoluzione del giudizio bensì anche la durata media del processo di cognizione ordinario innanzi al Tribunale di Benevento.

Altrimenti qualsiasi valutazione rischia di essere *trascendente* ed assolutamente soggettiva.

Per rimanere con i piedi per terra mi chiedo se una causa è documentalmente provata e necessita soltanto di una consulenza tecnica quale sarà la valutazione dell'Avvocato, nella scelta del rito sommario di cognizione, e del Giudice, nella valutazione dell'ammissibilità dello stesso, in assenza di un qualsiasi dato temporale di raffronto relativo alla durata media del processo di cognizione ordinario?

E' intuibile che in questa valutazione si gioca la *fortuna* del nuovo procedimento in esame.

Da Avvocato devo dire, con molta franchezza, che sono scettico sull'effettivo impatto dell'intervento; non vorrei che *la montagna avesse partorito ... il topolino.*

Non voglio fare un *processo sommario* al ... *processo sommario di cognizione* ma l'esperienza maturata sul campo non lascia presagire buoni segnali.

Lo sfavore con cui il Giudici tendono ad applicare strumenti di accelerazione del processo ordinario di cognizione, quali le ordinanze ingiunzioni previste dagli articoli 186 *bis*, 186 *ter* e 186 *quater* è sotto gli occhi di tutti e costituisce un dato fortemente condizionante la sorte degli stessi.

Mi è capitato diverse volte in questo Tribunale di chiedere, una volta chiusa la fase istruttoria, l'emissione di un ordinanza di cui all'articolo 186 *quater* c.p.c. e, tranne pochissime eccezioni, di vedere il Giudice sempre rifiutarla<sup>15</sup> fissando l'udienza di precisazione delle conclusioni ad oltre un anno.

Non voglio utilizzare in modo qualunquistico l'argomento, poiché è (anche) astrattamente possibile che nove volte su dieci non sussistessero le condizioni per la concessione dell'ordinanza ingiunzione<sup>16</sup>, ma mi sembra di percepire che nei giudici scatti un *riflesso condizionato*, nel rinviare a domani anche quello che può essere fatto oggi, determinato dall'enorme carico di lavoro cui sono sottoposti.

Insomma la *coperta è corta* e non è possibile tirarla ulteriormente.

\* \* \*

L'articolo 702 *ter* delinea lo svolgimento del procedimento sommario di cognizione.

Il Giudice esamina la domanda e qualora ritiene di essere incompetente lo dichiara con ordinanza.

---

<sup>15</sup> Spesso senza alcuna motivazione.

<sup>16</sup> Ciò non giustifica però la non applicazione nell'unica volta in cui la stessa risultava ammissibile.

Qualora la domanda rientra nella competenza del Tribunale adito, ma in composizione collegiale e non monocratica, il Giudice la dichiara inammissibile con ordinanza non impugnabile<sup>17</sup>.

All'esito delle difese svolte dalle parti negli atti introduttivi del procedimento<sup>18</sup> il Giudice, se ritiene di dover procedere ad istruzione piena<sup>19</sup>, con ordinanza non impugnabile fissa l'udienza di cui all'articolo 183 c.p.c. ed in tal caso si applicano le norme dettate per il processo ordinario di cognizione.

Nell'ipotesi in cui il convenuto spieghi in comparsa di costituzione una domanda riconvenzionale che chieda un'istruzione piena il Giudice ne dispone la separazione.

**La separazione della domanda riconvenzionale**, anziché l'attrazione al processo ordinario di cognizione anche della domanda principale introdotta con ricorso, costituisce una peculiarità del procedimento sommario di cognizione ed una deroga al principio del *simultaneus processus*.

Questo aspetto, come può facilmente intuirsi, comporterà qualche problema applicativo nel caso di connessione per pregiudizialità e di cause non separabili.

In detta ipotesi si dovrebbe propendere per il mutamento di rito del procedimento sommario e per lo svolgimento di un unico processo di cognizione ordinario.

Altro dato qualificante il procedimento in esame è la **deformalizzazione della sua trattazione** che viene rimessa completamente alla decisione del Giudice.

---

<sup>17</sup> In dottrina cfr. LUISO il quale avvicina detta ordinanza al decreto di rigetto del ricorso per decreto ingiuntivo previsto dall'articolo 640 c.p.c.. FRANCESCO P. LUISO, "Il procedimento sommario di cognizione", in *Judicium.it*, pagina 3.

<sup>18</sup> Ricorso e comparsa di costituzione.

<sup>19</sup> L'articolo 702 *ter* c.p.c. parla testualmente di "un'istruzione non sommaria".



E' lo stesso articolo 702 *ter*, terzo comma, c.p.c. che statuisce “*alla prima udienza*”, “*sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all’oggetto del provvedimento richiesto*”.

Il Giudice diviene il vero protagonista del procedimento, vagliandone prima la *nascita* in ordine domanda introdotta dalla parte ricorrente e, all’esito della costituzione della parte convenuta, alla sommarietà dell’istruzione; dettando poi il tempo ed il modo di svolgimento dell’*iter* istruttorio “*in relazione al provvedimento richiesto*”.

Il tutto sulla falsariga di quanto disposto dall’articolo 669 *sexies*, primo comma, c.p.c. in tema di procedimento cautelare uniforme.

Un ruolo sicuramente più attivo, consapevole e partecipe di quello rivestito nel processo ordinario di cognizione, regolato in gran parte da rigide scansioni temporali patrimonio esclusivo delle scelte difensive delle parti.

Diretta conseguenza della deformalizzazione della trattazione è il provvedimento conclusivo del procedimento sommario di cognizione, l’**ordinanza**, che richiede **una motivazione succinta**<sup>20</sup> – come del resto anche la sentenza secondo il nuovo disposto dell’articolo 118 c.p.c. – che, in ogni caso, espliciti le ragioni della decisione adottata.

**Ordinanza** che “*è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione*”<sup>21</sup>; la stessa regola le spese e competenze del procedimento secondo il principio generale della soccombenza<sup>22</sup>.

**L’ordinanza è suscettibile di passare in cosa giudicata**, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2909 del Codice Civile, qualora non sia

---

<sup>20</sup> Articolo 134 c.p.c..

<sup>21</sup> *Rectius*, per l’annotazione.

<sup>22</sup> Articolo 91 c.p.c..

appellata nel termine di trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione<sup>23</sup>.

Infatti, **detto termine<sup>24</sup> decorre**, oltre che dalla notifica ad opera della parte interessata, **anche in virtù della sua comunicazione al difensore domiciliatario da parte del Cancelliere**.

Siamo, quindi, in presenza di due novità:

- finora l'unico provvedimento suscettibile di avere la stabilità della *res iudicata* era la sentenza; da oggi siffatta prerogativa non appartiene più in via esclusiva alla sentenza bensì anche all'ordinanza conclusiva del processo sommario di cognizione;
- il termine breve di impugnazione decorre ... *a prescindere* (direbbe il grande Totò) dalla notifica ad istanza di parte, essendo idoneo a far decorrere lo stesso la comunicazione dell'ordinanza da parte della cancelleria<sup>25</sup>.

\* \* \*

L'articolo 702 *quater* disciplina il giudizio di appello avverso l'ordinanza conclusiva del procedimento sommario di cognizione e dispone, tra l'altro, che nello stesso ***“Sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene rilevanti ai fini della decisione, ovvero quando la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Il presidente del collegio può delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio.”***

Diretta conseguenza della deformalizzazione del procedimento sommario di cognizione è la **peculiarità del giudizio di appello avverso l'ordinanza conclusiva dello stesso**.

---

<sup>23</sup> Articolo 702 *quater* c.p.c.. E' questa un delle differenze sostanziali con l'abrogato processo sommario societario nel quale l'ordinanza conclusiva dello stesso, se non impugnata, era insuscettibile di passare in cosa giudicata.

<sup>24</sup> Breve.

<sup>25</sup> La soluzione suscita qualche perplessità.

**Presupposti per l'ammissione dei nuovi mezzi di prova e dei nuovi documenti sono:**

- 1. la loro rilevanza ai fini della decisione;**
- 2. la dimostrazione che la parte non ha potuto proporli nel procedimento sommario per causa ad essa non imputabile.**

In verità la formulazione della norma non sembra essere molto felice perché la locuzione “*ovvero*” sembra lasciare intendere che nella seconda ipotesi – cioè allorquando dimostra di non aver potuto articolare i mezzi prova o produrre documenti per causa a sé non imputabile – possano essere ammessi siffatti mezzi istruttori a prescindere dalla loro rilevanza ai fini della decisione.

E' evidente che ciò non è (o, meglio, non dovrebbe essere), ma il testo della norma non brilla per chiarezza espositiva ed è stata in gran parte mutuato dal nuovo secondo comma dell'articolo 345 c.p.c., salvo la sostituzione della “*rilevanza*” alla “*indispensabilità*” prevista in quest'ultima norma.

Anche il giudizio di appello verrà introdotto con **ricorso**, data la specifica collocazione sistematica dell'articolo 702 *quater* c.p.c., anche se si svolgerà secondo le forme ordinarie dell'appello<sup>26</sup> e si concluderà con **sentenza**.

\* \* \*

Concludendo questo primo esame del nuovo istituto non posso fare a meno di esternare l'impressione che da Avvocato ha suscitato in me la lettura della Legge numero 69/2009.

Assoluta condivisione del *merito*, non del *metodo*.

Non vi è dubbio che sono da *sposare* i principi che animano il provvedimento normativo: un processo civile snello e celere,

---

<sup>26</sup> Salvo la predetta maggiore apertura istruttoria.

caratterizzato da un sfoltimento della miriade di riti speciali esistenti, è una esigenza imprescindibile di civiltà giuridica non più procrastinabile<sup>27</sup>.

E' utopistico, invece, pensare che interventi correttivi del processo risolvano anche i problemi dell'amministrazione della giustizia civile, che in buona parte prescindono dallo stesso.

Il provvedimento, al pari di molti altri che lo hanno preceduto, sconta, secondo me, ha un vizio di fondo: quello dell'***accelerazione asimetrica***.

Mi spiego.

Credo che la prima cosa che i Colleghi avranno notato, dall'esame della Legge numero 69 del 2009 è che l'*accelerazione* del processo incide essenzialmente sul difensore anche in ordine ad attività "*a lui non imputabili*", venendo a creare paradossali situazioni da *codice rosso*.

Si veda il nuovo testo dell'articolo 392 c.p.c. che impone di riassumere la causa innanzi al Giudice di rinvio "***non oltre tre mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione***".

Conoscendo i tempi biblici con cui le Cancellerie, anche quella della Suprema Corte, comunicano le decisioni, ciò significa o avere qualcuno che tutti i giorni vada in Cassazione a controllare (sempre che vi riesca) se è stata pubblicata la decisione o aspettare seduti su una *bomba ad orologeria*, con il rischio, *pardon* la certezza, di poter saltare in aria da un momento all'altro per ritardi ed inefficienze altrui.

Credo che tale norma, se non rivista secondo *logica e buon senso*, sarà presto portata all'attenzione della Corte Costituzionale.

---

<sup>27</sup> Secondo i dati forniti dal Ministro della Giustizia, Onorevole Angelino Alfano, i giudizi civili attualmente pendenti in Italia ammontano a 5.425.000.

Non bisogna essere dei *profeti* per affermare che alla drastica riduzione dei termini fissati a pena di decadenza per l'impugnazione<sup>28</sup> e per la riassunzione del giudizio<sup>29</sup> non conseguirà un'effettiva accelerazione del processo, perché *i nodi, i colli di bottiglia* dello stesso sono rimasti immutati.

Nel processo ordinario di cognizione il Giudice continuerà a fissare l'udienza per la precisazione delle conclusioni, quanto meno, ad un anno, un anno e mezzo da quella della chiusura dell'istruttoria. I tempi continueranno a dilatarsi con l'aumentare delle sopravvenienze.

Anche nel processo sommario il Giudice potrebbe (speriamo *in teoria*) fissare l'udienza di comparizione delle parti a quasi un anno dal deposito del ricorso, determinando così una *partenza con il freno a mano tirato*; oppure riservarsi di emettere l'ordinanza conclusiva, con ulteriore *decelerazione* del processo.

Per farla breve: mentre da un lato il provvedimento impone una ulteriore accelerazione dell'attività del difensore (siamo giunti quasi alla *velocità della luce*) non pone alcuna effettiva accelerazione all'attività del Giudice e della cancelleria, i cui ritardi, in taluni casi, finiscono addirittura per ricadere sugli Avvocati.

Vi è quindi una evidente *asimmetria* dell'accelerazione processuale per gli Avvocati e di quella per l'amministrazione della giustizia civile.

Per colmarla, almeno in parte, il Legislatore avrebbe potuto apportare qualche piccolo intervento di notevole utilità pratica, quale ad esempio un allungamento del termine per l'iscrizione a ruolo del giudizio ordinario di cognizione in modo da adeguarlo ai tempi *olimpici* delle notifiche postali.

---

<sup>28</sup> Sei mesi; cfr. nuovo articolo 327 c.p.c..

<sup>29</sup> Tre mesi; cfr. nuovi articoli 353 e 392 c.p.c..

Mi limito a constatare qualche *ombra* insita nel *neonato provvedimento di riassetto del processo civile*, sperando di poterne valutare, da qui ad un anno, i primi effetti nonché il grado di gradimento espresso dalla classe forense e da quella giudiziaria.

Come Avvocato credo che qualsiasi processo non vada costruito in *provetta*, come astratto *ideal typus*, ma vada *pensato* per la realtà cui deve essere calato.

Sarà, come sempre, il *campo* a fornire le risposte alle aspettative ed a illuminarci ... sullo *stato dell'arte*.

Speriamo solo che il Legislatore non decida presto di uccidere anche il procedimento sommario di cognizione, perché si sa ... il *postino* *bussa sempre due volte!*